

**ACCORDO di
PARTENARIATO**
**per la disciplina delle attività di accoglienza
diffusa ai sensi dell'Ordinanza di Protezione
Civile n. 881/2022**

ACCORDO DI PARTENARIATO

Il sottoscritto Rocco Sciacca CF: SCCRCC80A10C351B, in qualità di legale rappresentante della società **Iride società cooperativa sociale** con sede in Scordia (CT) Piazza Carlo Alberto n. 49 CF/P.IVA 04229280872 Pec: iridescs@pec.it in qualità di Capofila di un'associazione temporanea composta tra i seguenti partner:

1. Il sottoscritto Salvatore Cannata, CF: CNNSVT81C27F158C, in qualità di legale rappresentante della società **I Girasoli società cooperativa sociale e di solidarietà** con sede in Scordia, Via San Giuseppe n. 34 CF/P.IVA 04609070877 Pec: igirasoliscs@pec.it in qualità di partner;
2. Il sottoscritto Francesco Giuseppe Disi, CF: DSIFNC85T16L452Z, in qualità di legale rappresentante della società **Calabria Futura società cooperativa sociale** con sede in Stefanaceni (VV) Via Traversa Calvario snc, CF/P.IVA 03525720797 Pec: calabriafuturasoc.coop.sociale@pec.it in qualità di partner
3. Il Sottoscritto Giovanni Maiolo, CF: MLAGNN80T26I725D in qualità di legale rappresentante della società **Rete delle Comunità solidali ETS**, con sede in Carmagnola (TO) Via Savonarola CF: 94048430014 Pec: associazione.recosol@pec.it in qualità di partner
4. Il sottoscritto Luigi Giuseppe De Filippis CF: DFLLGS77C15F112K in qualità di legale rappresentante dell'**Associazione Coopisa**, con sede in Reggio Calabria, Via Tirrena Inferiore 28 Fraz. Catona, CF: 92083720802 Pec: ass.coopisa@pec.it in qualità di partner
5. Il sottoscritto Antonio Nirello CF: NRLNTN78A22M208U in qualità di legale rappresentante della società **Progetto Enea società cooperativa sociale**, con sede in Falerna Via Vittoria n. 8 CF/P.IVA 03600330793 Pec: progettoenea@pec.it in qualità di partner

E

Il sottoscritto Filippo Nasca, in qualità di legale rappresentante del **Comune di Randazzo** con sede in Randazzo, Piazza Municipio, comune interessato all'attivazione dei posti per le misure di accoglienza diffusa.

Art. 1 – (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente accordo è finalizzato a dare accoglienza diffusa ed attività di accompagnamento ai soggetti, di cui al successivo articolo 3, in attuazione dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002 e dell'Avviso richiamato in Premessa.

2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell'Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che – pur non allegato al presente accordo – è da intendersi parte integrante dello stesso.

Art. 2 – (Soggetti beneficiari e durata dell'accoglienza diffusa)

1. Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di soggetti beneficiari pari a 15.
2. La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2022, salvo diversa previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
3. Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l'accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza degli Enti che sottoscrivono la convenzione nazionale di cui all'avviso di manifestazione d'interesse (di seguito enti).

Art. 3 - (attività)

1. Nell'ambito del presente accordo gli enti che hanno presentato manifestazione di interesse si occuperanno della gestione (in tutte le sue parti) dell'accoglienza diffusa e delle misure di accompagnamento per l'integrazione, l'autonomia delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto

Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell'accordo medesimo

Art. 5 – (Impegni degli Enti)

1. Gli Enti con la sottoscrizione del presente accordo assumono i seguenti impegni:
 - a) informare periodicamente e puntualmente il Comune partner delle presenze di beneficiari sul territorio ai fini delle prerogative istituzionali dello stesso.
 - b) individuare e comunicare formalmente il soggetto Capofila responsabile dell'eventuale aggregazione;
 - c) svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;
 - d) garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle

misure in materia di responsabilità sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;

- e) resta fermo in capo all'Ente l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Dipartimento della protezione civile in forza della stipula della convenzione nazionale.

Art. 6 – (Impegni dell'ente locale)

1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:
 - a) collaborare con i Commissari delegati, di cui all'Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (*Unità di crisi/Cabine di regia regionali*), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;
 - b) emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo;

Art. 7 – (Risoluzione dell'accordo)

1. Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall'Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l'ente locale contesti formalmente agli Enti l'inadempimento al presente accordo.

Art. 8 (Protezione dei dati)

1. Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni vigenti (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) in relazione al trattamento dei dati personali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi e per le finalità previste dal presente partenariato.
2. L'ente locale e gli enti partner dichiarano di essere titolari autonomi in relazione ai propri dati personali trattati nello svolgimento delle rispettive attività.

Art. 9 (Foro competente)

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Caltagirone.

Art. 10 (Modifiche ed integrazione dell'accordo e norme di rinvio)

1. Il presente accordo potrà essere modificato e integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di

provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell'art. 1339 codice civile.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, ____ Maggio 2022

Comune di _____

Iride s.c.s.